

Data 22/05/2018

Class. 13.80.10/RISC/7/2014/29

Prot. 14304 /A1602

Anno. Pca OK

Spett.le ANIMA
Via Scarsellini 13
20161 MILANO

(direzionegenerale@certificazioneposta.it)

Oggetto: Apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali a irraggiamento, come tubi e nastri radianti. Chiarimenti sull'applicazione dello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 46-11968 del 4/8/2009 e del Regolamento (UE) 2015/1188.

In merito alla richiesta di chiarimenti (rif. Vostra nota del 22/11/2017) e a seguito dell'incontro specifico tenutosi il 20/02/2018 si comunica quanto segue.

Il capitolo 1.5 "*Generatori di calore*" dello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" (in breve Stralcio di Piano) -approvato con la deliberazione di Giunta regionale 46-11968 del 4 agosto 2009- riporta i limiti prescrittivi di emissione e di rendimento dei generatori di calore e dei sistemi di generazione di aria calda.

Nel paragrafo "Prescrizioni e indirizzi per i comuni assegnati alle zone di piano e di mantenimento" dello Stralcio di Piano è esplicitamente riportato che "*Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2007*", e dunque per il *generatore di calore* si ha:

"Generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione" (punto 9 dell'allegato A alla legge regionale 13/2007).

Come noto la legge regionale n. 13/2007 è stata abrogata dalla legge regionale n. 3/2015 restituendo così la disciplina della materia alla norma statale di riferimento -il decreto legislativo 192/2005- che alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 sul punto dà peraltro la medesima definizione di *generatore di calore* della norma regionale abrogata.

Lo Stralcio di Piano resta invece pienamente in vigore quale aggiornamento del *Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria* secondo i dettami della legge regionale 43/2000.

Alla luce delle predette considerazioni si ritiene che i generatori di calore a cui possano applicarsi le prescrizioni previste al capitolo 1.5 dello Stralcio di Piano siano quelli che corrispondono alla definizione ad essi attribuita dal decreto legislativo

192/2005, in continuità con quella precedente della abrogata legge regionale 13/2007.

Per *sistemi di generazione di aria calda* -di cui non vi era una specifica definizione nella legge regionale 13/2007, né tantomeno nella vigente normativa nazionale- si intendono invece quei sistemi in cui viene prodotto un flusso di aria calda mediante scambio di calore indiretto con fumi di combustione o diretta miscelazione con gli stessi.

Si ritiene pertanto che i sistemi a irraggiamento oggetto di specifica richiesta di chiarimento di Codesta associazione (compresi quelli a tubo radiante quali i nastri e le strisce radianti) non siano riconducibili alle fattispecie enunciate in considerazione del fatto che:

- non sono classificabili tra i generatori di calore -secondo la definizione data dal decreto legislativo 192/2005- in quanto, nel caso in cui il riscaldamento dell'elemento radiante sia ottenuto mediante i fumi di combustione, non è ravvisabile la presenza di un fluido termovettore; qualora i nastri o le strisce radianti fossero, ad esempio, attraversati da acqua o vapore (fluidi termovettori) le prescrizioni energetico-emissive previste dallo Stralcio di Piano sarebbero da applicare al generatore di calore deputato alla produzione di tali fluidi;
- non sono classificabili tra i sistemi di generazione di aria calda in quanto non “producono” aria calda, ma scambiano la maggior parte dell'energia per irraggiamento.

Lo Stralcio di Piano non contiene dunque disposizioni specifiche in merito a requisiti minimi energetico-emissivi applicabili ai sistemi a irraggiamento (compresi quelli a tubo radiante) qualora in essi non sia ravvisabile la presenza di un fluido termovettore.

A partire dal 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 1188/2015 vengono imposte specifiche prescrizioni per la progettazione ecocompatibile a una serie di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale -compresi quelli a tubo radiante- con i relativi valori minimi di efficienza energetica stagionale e di emissioni di NO_x che sono riportati nell'Allegato 2 a detto Regolamento.

Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2018 i limiti dei parametri energetico-emissivi da rispettare in Piemonte per apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante sono quelli di efficienza energetica stagionale e di emissioni di NO_x fissati dall'Allegato 2 al Regolamento UE 1188/2015.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(arch. Graziano VOLPE)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente:
Ing. Giuseppe Zulli (Tel. 011.4322104)